

## La richiesta in un comunicato di Rete Imprese Italia dopo le sentenze della Cassazione

# Sull'Irap mini-imprese all'attacco

## L'esenzione deve essere definita con una norma apposita

DI ANDREA BONGI

Irap e piccoli imprenditori: è ora di definire legislativamente i contorni dell'esenzione sulla falsariga di quanto avvenuto in passato per l'Ilor. E questa, in estrema sintesi, la sollecitazione indirizzata ieri al Governo da Rete Imprese Italia a seguito delle recenti prese di posizione della Cassazione in tema di assoggettamento all'imposta regionale dei piccoli imprenditori (*ItaliaOggi* del 14/10/2010).

La richiesta è contenuta in un comunicato stampa diffuso nel pomeriggio di ieri dalla sigla che riunisce le principali associazioni nazionali di artigiani e commercianti nel quale si evidenzia inoltre come «...i tempi sono ormai maturi per percorrere la strada dell'Irap indebitamente versata».

La richiesta di Rete Imprese Italia prende direttamente spunto dal contenuto delle tre sentenze della Corte di cassazione depositate il 13 ottobre scorso (nn. 21122, 21123 e 21124). In esse i giudici della Suprema corte hanno infatti affermato il principio sulla base

del quale anche il piccolo imprenditore, quando risulta privo di una autonoma organizzazione, non deve essere assoggettato all'imposta regionale sulle attività produttive. Secondo i giudici di legittimità ai fini Irap non può esistere infatti una discriminazione fra il lavoratore autonomo ed i piccoli imprenditori nelle ipotesi in cui anche questi ultimi siano privi di una vera e propria autonoma organizzazione.

In tutti i casi in cui tali imprenditori non si avvalgano di personale dipendente o di collaboratori ed utilizzino i beni strumentali strettamente necessari per lo svolgimento della loro attività non sono ravvisabili, secondo il contenuto delle citate sentenze, i presupposti impositivi dell'Irap.

Dal punto di vista normativo, tali attività possono tranquillamente essere identificate con quelle svolte dai c.d. piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice Civile. È proprio a tale norma che la Cassazione ha fatto esplicito riferimento nelle tre citate sentenze, affermando come l'assenza di autonoma organizzazione sia implicita per le attività

### La nota di Rete Imprese Italia

Si consolida sempre di più la posizione della Cassazione con le tre recenti sentenze in materia di Irap: l'imprenditore che lavora con le sole sue forze e con pochi beni strumentali non deve pagare l'Irap. Artigiani, commercianti e piccoli imprenditori di servizi che si trovano nelle condizioni previste dalla Cassazione sono numerosi e, a loro, è necessario dare certezza sull'assoggettamento o meno al tributo.

Al fine di evitare estenuanti contenziosi, Rete Imprese Italia sollecita il Governo affinché, in primo luogo, l'Amministrazione finanziaria prenda atto di tale nuovo orientamento giurisprudenziale ed emanii, in via interpretativa, precisi indirizzi operativi ai propri uffici e agli operatori economici come già avvenuto nel caso delle attività libero professionali.

In secondo luogo, per dare maggiori certezze ai piccoli imprenditori, è auspicabile, che vengano definiti legislativamente i contorni dell'esenzione dall'imposta come avvenne in passato per l'Ilor.

Nel frattempo i tempi sono maturi per percorrere la strada della richiesta di rimborso per l'Irap indebitamente versata.

dei: «...coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio o dei componenti della famiglia». Si tratta in effetti di una evoluzione naturale della giurisprudenza di legittimità che segue l'orientamento ormai già consolidatosi in relazione all'assoggettamento ad Irap dei lavoratori autonomi non-ché degli agenti di commercio e dei promotori finanziari.

Assolutamente pertinente il richiamo fatto da Rete Imprese Italia nel comunicato stampa di ieri a quanto avvenuto in passato in tema di Imposta locale sui redditi. Anche allora infatti, a seguito di precisi interventi della giurisprudenza, si arrivò ad una soluzione normativa che esclude il lavoro autonomo dalla sfera impositiva e limitò l'applicabilità del tributo alle sole attività imprenditoriali «organizzate».

I tempi sono maturi, sempre se-

condo Rete Imprese Italia, perché anche in tema di Irap il legislatore trovi un'adeguata soluzione in grado di dare certezze ai piccoli imprenditori. Soluzione legislativa che però potrà risolvere tali questioni solo in un'ottica futura lasciando invece ai piccoli imprenditori la decisione in ordine alle richieste di rimborso dell'imposta regionale versata in passato.

In quest'ottica infatti per gli imprenditori sorniti di autonoma organizzazione si presenteranno gli stessi problemi già affrontati dai lavoratori autonomi ovvero: inoltro di una richiesta di rimborso dell'Irap versata nel termine di decadenza di 48 mesi dal versamento ex art. 38 del dpr 602/73 e successivo ricorso alla commissione tributaria provinciale a fronte del «probabile» silenzio-rifiuto dell'amministrazione finanziaria.

— © Riproduzione riservata —

